

**DIRITTO ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1993, N. 580  
DOVUTO DALLE IMPRESE ISCRITTE O ANNOTATE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE  
DI CUI ALL'ARTICOLO 8 DELLE LEGGE N. 580/1993.  
Decreto interministeriale 23 aprile 2001**

**ANNO 2001**

Soggetti d'imposta	Importi per la sede		Importi per U.L. (20% dell'importo dovuto per la sede fino ad un massimo di L. 200.000 pari ad euro 103)	
	Lire	Euro	Lire	Euro

<b>Imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali</b>				
Ditte individuali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti comprese le società semplici agricole	152.000	79	31.000	
Società semplici non agricole	276.000	143	56.000	
Unità locali di imprese estere di cui all'articolo 9, comma 2 punto b), del DPR 7 dicembre 1995, n. 581 (per ciascuna unità locale)			212.000	109

<b>Imprese iscritte nella sezione ordinaria con fatturato:</b>				
Lire	Euro			
- da 0 fino a 1 miliardo	- da 0 a 516.457	742.000	383	149.000
- da + 1 miliardo a 5 miliardi	- da 516.458 a 2.582.284	0.040%		20% della sede
- da + 5 miliardi a 20 miliardi	- da 2.582.285 a 10.329.138	0.035%		20% della sede
- da + 20 miliardi a 50 miliardi	- da 10.329.139 a 25.822.845	0.025%		20% della sede
- da + 50 miliardi a 100 miliardi	- da 25.822.846 a 51.645.690	0.015%		20% della sede
- da + 100 miliardi a 200 miliardi	- da 51.645.691 a 103.291.380	0.010%		20% della sede
- da + 200 miliardi a 500 miliardi	- da 103.291.381 a 258.228.450	0.005%		20% della sede
- oltre 500 miliardi	- oltre 258.228.450	0.005%		20% della sede
fino ad un massimo di lire 150.000.000 (pari ad euro 77.469)				

<b>Le imprese iscritte nel corso dell'anno 2001 pagano:</b>				
<b>se iscritte o annotate nella sezione speciale:</b>	152.000	79	31.000	
escluse le società semplici non agricole che pagano:	276.000	143	56.000	
<b>se iscritte nella sezione ordinaria:</b>				
per le società di capitale:	742.000	383	149.000	
per le società di persone:	276.000	143	56.000	
per le ditte individuali:	152.000	79	31.000	

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha modificato le modalità e i termini di liquidazione accertamento e riscossione del diritto annuale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993. Le innovazioni introdotte, che sono operative dal versamento del 2001, comportano, rispetto alla normativa precedente, alcuni vantaggi procedurali.

**Il versamento del diritto va eseguito esclusivamente tramite il modello di pagamento F24**, già utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi, entro il termine previsto per il pagamento di tali imposte. Questa procedura consente ai contribuenti di usufruire della possibilità di compensare, immediatamente, quanto dovuto per il diritto annuale con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

**Per i soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali del registro delle imprese** l'importo del diritto è dovuto in cifra fissa.

Per i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese l'importo del diritto dovuto è commisurato al fatturato complessivo dell'impresa, come stabilito dall'art. 17 della legge n. 488/1999. **In via transitoria per l'anno 2001 l'importo del diritto annuale** determinato con l'applicazione delle misure fisse, delle aliquote e delle fasce di fatturato di cui alla tabella di cui sopra **non può comunque essere inferiore a quello pagato per l'anno 2000 ne' superiore del 6% a quello dovuto per l'anno 2000** come stabilito con deliberazione 2.12.1999 della Conferenza Unificata.

#### Definizione di fatturato:

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha precisato con circolare m. 3496/C del 6.10.2000, prot. n. 670923 che il termine fatturato va riferito ai valori contabili dichiarati ai fini IRAP e, pertanto, per fatturato si intende:

**1)** per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli importi riportati nei righi **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IQ17** (*commissioni attive*) della **colonna di valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP; (Es. **BANCHE**)

**2)** per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma degli importi riportati nei righi **IQ33** (*premi*) e **IQ34** (*altri proventi tecnici*) della **colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP; (Es. **ITAS**),

**3)** per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni di enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) della **colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP;

**4) per gli altri soggetti** (*imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.*) la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IQ5** (*altri ricavi e proventi*) della **colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP; in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

**Il termine di pagamento è il 20 giugno 2001.** Per i pagamenti effettuati fino al 20 luglio 2001 si applica unicamente la maggiorazione prevista per gli altri versamenti: ciò consente alle imprese di effettuare contestualmente (se del caso) tutte le compensazioni possibili. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 580/1993, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 488/1999 nei casi di **tardivo (dopo il 20 luglio 2001) od omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 al 100%** dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689.

#### Istruzioni per la compilazione del modello F24

. Dati anagrafici domicilio fiscale e codice fiscale

. Compilazione Sezione Regioni ed enti locali:

"**Codice ente locale**" = la sigla automobilistica della Camera di commercio a cui il pagamento è indirizzato.

"**Codice tributo**" = **3850** fisso per il diritto annuale

"**Anno di riferimento**" = l'anno a cui si riferisce il pagamento 2001

"**Importi a debito versati**" = importo del diritto per ciascuna camera di commercio a cui è dovuto. Le imprese che esercitano l'attività in più provincie devono indicare l'importo dovuto per ciascuna provincia.

Esempio di impresa con sede principale a Roma e due unità locali a Milano.

Ogni rigo del Mod. F24 corrisponde al totale dovuto per la provincia di riferimento.

codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
RM	3850	(non compilare)	2001	742.000	(non compilare)
MI	3850	(non compilare)	2001	298.000	(non compilare)